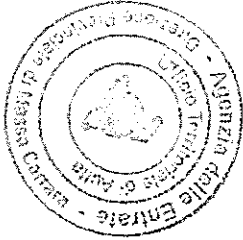
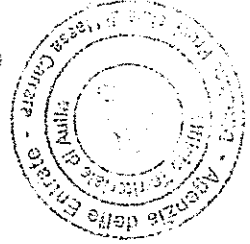


Adeguamento statutario APS



N. 123 FISSA
Vol. _____ Mod. 3 € 200,00
Addi. 8/10/2019

UNICO ORIGINALE REG. TO ADEGUAMENTO STATUTARIO



ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<LA SAN ROCCO (APS).>>

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale piazza San Rocco nr.1, nel Comune di Fivizzano (MS) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- acquisto di giochi per bambini
- svolgimento di manifestazioni di carattere musicale e gastronomico
- attività di beneficenza e raccolta fondi

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

-Presidente Gianluca Fabiani
-Vice-Presidente Paolo Cecchini
-Segretario Oriano Fabiani
-Consigliere Giuseppe Fabiani
-Consigliere Giorgio Ambrosini

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

SIG. Gianluca Fabiani

SIG. Paolo Cecchini

SIG. Oriano Fabiani

SIG. Giuseppe Fabiani

SIG. Giorgio ambrosini

SIG. Alfredo Folegnani

SIG. Orazio Cupini

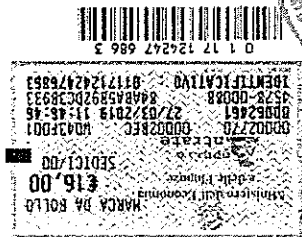
Mozzano il 08/03/2019

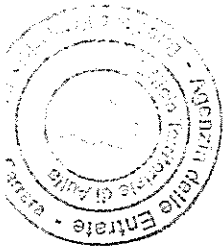
UFFICIO DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AULLA

La presente fotocopia composta di n. 4 fogli
è conforme all'originale esistente in questo ufficio
reg. to al n. 123 mod. 3 n. 1
Aulla, li 8 APR 2019

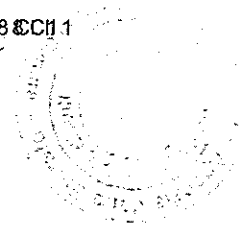
Di cui di € 11.111,11 con la conf. di
L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA
L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA
L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA

L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA
L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA
L'ADDETTO AL SERVIZIO DI AULLA





UNICO ORIGINALE REG. TO
ADEGUAMENTO STATUTARIO



ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<LA SAN ROCCO (APS).>>

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale piazza San Rocco nr.1, nel Comune di Fivizzano (MS) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- acquisto di giochi per bambini
- svolgimento di manifestazioni di carattere musicale e gastronomico
- attività di beneficenza e raccolta fondi

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

